

Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 451 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)

ALLEGATO

È aggiunto un nuovo allegato VII bis:

"ALLEGATO VII bis

Metodo di assegnazione a ciascuno Stato membro delle risorse aggiuntive straordinarie per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, volte a fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia — articolo 92 ter, paragrafo 4

Metodo di assegnazione delle risorse aggiuntive straordinarie

Le risorse aggiuntive straordinarie sono ripartite tra gli Stati membri applicando il metodo descritto di seguito.

1. La quota provvisoria delle risorse aggiuntive spettanti a ciascuno Stato membro è determinata calcolando la somma ponderata delle quote stabilite in base ai seguenti criteri, ponderati come indicato:
 - a) un fattore relativo al PIL (ponderazione di 2/3) ottenuto applicando la seguente procedura:
 - i) calcolare la quota della perdita totale del PIL reale destagionalizzato espresso in EUR di ciascuno Stato membro tra il primo semestre del 2019 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;
 - ii) adeguare le quote così calcolate dividendole per il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite degli Stati membri, espresso in percentuale dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 (media espressa come 100 %);
 - b) un fattore di disoccupazione (ponderazione di 2/9) espresso come media ponderata:
 - i) della quota di disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, nonché
 - ii) della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;
 - c) un fattore di disoccupazione giovanile (ponderazione di 1/9) espresso come media:
 - i) della quota di giovani disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei giovani disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, nonché
 - ii) della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di giovani disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati.

Qualora il PIL reale destagionalizzato dello Stato membro espresso in EUR per il periodo di riferimento applicabile sia superiore a quello del primo semestre del 2019, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alla lettera a), punto i).

Nel caso in cui il numero di disoccupati (fascia di età da 15 a 74 anni) o di giovani disoccupati (fascia di età da 15 a 24 anni) nello Stato membro per il periodo di riferimento applicabile sia inferiore a quello del gennaio 2020, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alla lettera b), punto i), e alla lettera c), punto i).

2. Le norme di cui al punto 1 non danno luogo, per l'intero periodo 2020-2022, ad assegnazioni per Stato membro superiori:
 - a) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: allo 0,07 % del loro PIL reale del 2019;
 - b) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è pari o inferiore al 90 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: al 2,60 % del loro PIL reale del 2019;
 - c) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 90 % e pari o inferiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: a una percentuale ottenuta mediante un'interpolazione lineare tra lo 0,07 % e il 2,60 % del loro PIL reale del 2019, che comporta una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento della prosperità.

Gli importi che superano il livello di cui alle lettere da a) a c) per Stato membro sono ridistribuiti proporzionalmente alle quote assegnate a tutti gli altri Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è inferiore al 100 % della media dell'UE-27. L'RNL pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 è quello utilizzato per la politica di coesione nei negoziati sul QFP 2021-2027.

3. Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse aggiuntive straordinarie per gli anni 2020 e 2021:
 - a) per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è: il primo semestre del 2020;
 - b) per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è: la media del periodo da giugno ad agosto del 2020.
 - c) L'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse aggiuntive per gli anni 2020 e 2021 rispetto al totale delle risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Prima di applicare il metodo descritto ai punti 1 e 2 per quanto riguarda le risorse aggiuntive per l'anno 2020, alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 verrà assegnato, a carico della dotazione, un importo corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni. L'importo rimanente per il 2020 sarà ripartito tra gli Stati membri conformemente al metodo descritto ai punti 1 e 2.

4. Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse aggiuntive straordinarie per l'anno 2022:
 - a) per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è: il primo semestre del 2021;
 - b) per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è: la media del periodo da giugno ad agosto del 2021.
 - c) L'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse aggiuntive per l'anno 2022 rispetto al totale delle risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e 2022."